

Amministratore di sostegno in pillole



Con la partecipazione di Fondazione Rosa Maglia Quaini

INDICE

1) CHE COS'È L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	Pag. 3
2) CHI PUÒ BENEFICIARNE	Pag. 5
3) CHI PUÒ FARE RICHIESTA E COME	Pag. 5
4) IL PROCEDIMENTO	Pag. 10
5) CHI PUÒ DIVENTARE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	Pag. 12
6) LA NOMINA	Pag. 14
7) IL DECRETO DI NOMINA: COS'È E COSA CONTIENE	Pag. 15
8) CHE COSA DEVE FARE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	Pag. 16
9) TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	Pag. 19
10) LE TAPPE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN SINTESI	Pag. 20

1) CHE COS'È L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministrazione di sostegno rappresenta una forma di tutela nuova rispetto agli istituti giuridici tradizionali dell'interdizione e dell'inabilitazione.

- Con l'**interdizione**, si dichiara l'assoluta incapacità di agire della persona interessata dal procedimento, la quale è sostituita interamente da un rappresentante legale, definito *tutore*, nella cura dei propri interessi. Si deve ricorrere a tale istituto solo nel caso in cui sia indispensabile per proteggere gli interessi della persona.

- Si sceglie l'**inabilitazione** quando si ritiene che la persona non si trovi in uno stato d'infermità tale da giustificare il ricorso all'interdizione. Pertanto, si individua un *curatore* per *assistere* la persona, ma *non sostituirla*, per il compimento degli atti di particolare importanza.

L'istituto dell'Amministratore di sostegno, invece, è più flessibile perché **può riguardare anche soltanto un atto** e la persona non perde la capacità di compiere tutti gli atti che **non richiedono la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore** (art. 409 del Codice Civile), ovvero tutti quegli atti che non sono stati indicati nel decreto di nomina dello stesso.

Si tratta quindi di una tutela realmente **personalizzata**, poiché costruita in base agli specifici bisogni, aspirazioni e richieste della persona: si cerca il più possibile il consenso del beneficiario e si tiene in considerazione l'eventuale dissenso.

L'articolo 1 illustra la finalità della Legge 6: ***“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”***.

Si presuppone, perciò, l'esistenza di alcune **autonomie del soggetto che devono essere preservate**, come espressamente indicato nell'art. 409 del codice civile: *“il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita”*.

La differenza principale con le altre forme di tutela giuridica è il rilievo dato alla **centralità della persona**: ogni attività svolta dall'amministratore di sostegno deve porsi come obiettivo primario la cura della persona e, perciò, la stessa gestione del suo patrimonio è funzionale e subordinata a questo.

Pertanto, lo svolgimento della funzione di amministratore non richiede unicamente competenze gestionali - amministrative, ma

anche sensibilità e attenzione per gli **aspetti relazionali e sociali della vita del beneficiario**. In sintesi, si prevede **una tutela complessiva della persona, che va oltre gli aspetti finanziari o patrimoniali, allo scopo di migliorare la sua qualità di vita preservandone l'autonomia**.

2) CHI PUÒ BENEFICIARNE

Qualunque individuo adulto che, in ragione di un'infermità o menomazione fisica e/o psichica, **si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi e di gestire in modo autonomo la propria esistenza**. Si può trattare di persone con disabilità, anziani non autosufficienti, malati terminali, pazienti psichiatrici, alcolisti, tossicodipendenti e giocatori d'azzardo patologico.

3) CHI PUÒ FARE RICHIESTA E COME

La richiesta di avviare il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, in forma di **ricorso**, deve essere indirizzata all'Ufficio del **Giudice Tutelare** del luogo in cui il

beneficiario ha la residenza o il domicilio. Tale ufficio è presente **in tutte le sedi del Tribunale**, anche nelle Sezioni Distaccate.

Il ricorso può essere presentato:

- dallo stesso **potenziale beneficiario**, anche se minore¹, interdetto o inabilitato² - dai **soggetti di cui all'art. 417 del codice civile** (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado in linea retta e collaterale³, affini entro il secondo grado, Tutore, Curatore e Pubblico Ministero)

- dai **responsabili dei servizi sanitari e sociali** direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento. In quei casi, non si tratta di una mera segnalazione al Pubblico Ministero,

¹ Il decreto può essere emesso solo per minore non emancipato nell'ultimo anno della sua minore età (art. 405 c. 2 c.c.).

² Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata, deve essere presentato congiuntamente alla richiesta di revoca dell'interdizione o inabilitazione.

³ Si intendono: genitori, figli, nonni, bisnonni, zii, cugini e nipoti. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite (soggetto da cui ha origine una famiglia). Nella linea collaterale, i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fi no allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite (art. 76 c.c.).

ma di un vero ricorso secondo le formalità prescritte dal codice civile - art. 407

OPPURE chiunque può presentare una SEGNALAZIONE al Pubblico Ministero (*in forma di atto scritto correlata, se possibile, da una relazione documentata sulla situazione del soggetto fragile*) di fatti o situazioni tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno presso la Procura della Repubblica del luogo in cui la persona che abbisogna di tutela ha residenza o domicilio.

Quindi non solo i Responsabili dei Servizi Sociali, ma qualunque persona (un vicino di casa od un amico del futuro beneficiario, per esempio) può presentare la segnalazione in Procura se a conoscenza di fatti rilevanti, anche mediante lettera raccomandata.

La differenza tra la presentazione di un ricorso al giudice tutelare ed una segnalazione in Procura risiede nel fatto che con il ricorso il procedimento di nomina dell'Amministratore di sostegno comunque si attiverà immediatamente ed automaticamente e avrà una conclusione (eventualmente anche di rigetto); mentre con la segnalazione il procedimento si attiverà solo se il Pubblico Ministero, sulla base dei dati forniti, riterrà opportuno procedere.

Gli stessi soggetti autorizzati a presentare il ricorso possono anche opporsi al provvedimento di nomina del GT promuovendo reclamo

alla Corte d'Appello e, contro il decreto di quest'ultima, proponendo ricorso per Cassazione

Il ricorso per la nomina dell'ADS deve indicare:

- a) generalità del beneficiario e le generalità del ricorrente;
- b) dimora abituale del beneficiario;
- c) ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno (vale a dire le patologie che rendono il beneficiario parzialmente o totalmente, temporaneamente o permanentemente, impossibilitato a provvedere ai propri interessi);
- d) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti del beneficiario, degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario, dei conviventi del beneficiario.

Oltre a questi elementi "minimi", è opportuno che nel ricorso vengano inserite tutte le indicazioni utili a fornire al giudice tutelare un quadro il più possibile completo e aggiornato della situazione del beneficiario, una "fotografia" attuale della situazione. Le indicazioni (e quindi la documentazione da allegare a sostegno del ricorso) dovranno riguardare: l'infermità o la menomazione fisica o psichica (certificazioni medico/sanitarie), le sue capacità, la sua situazione familiare

(certificazioni anagrafiche), economica e patrimoniale se l'amministratore di sostegno dovrà gestirla (documentazione relativa alle entrate - es. pensioni – e uscite - es. rette di ricovero - del beneficiario), la sua situazione rispetto ai servizi sanitari e sociali (ad es. relazioni delle strutture dove il beneficiario è ricoverato o che frequenta, relazione da parte dei servizi sociali comunali inerente interventi/servizi attivati in suo favore), l'indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta, l'indicazione il più possibile e precisa degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario (quindi in assistenza necessaria del beneficiario) nonché degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere in nome e per conto del beneficiario (al suo posto e quindi in rappresentanza esclusiva).

Quanto più il ricorso sarà formulato in modo puntuale e chiaro, quanto più il giudice tutelare avrà elementi per addivenire ad una rapida decisione, all'individuazione di ulteriori eventuali accertamenti da attivare (ad es. cosa chiedere ai servizi sociali e sanitari, cosa chiedere al beneficiario e ai suoi parenti, quali accertamenti patrimoniali effettuare, ecc.). Riveste fondamentale importanza la parte del ricorso che spiega le ragioni per le quali si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno: vanno infatti

puntualmente descritte le condizioni, le esigenze nonché le necessità eventualmente urgenti del beneficiario.

A tal fine è disponibile una **specifica modulistica**, reperibile presso l'Ufficio di Protezione Giuridica dell'A.S.L., sul sito aziendale ASL www.aslcremona.it – e presso l'Ufficio di Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Tribunale.

Il ricorso deve essere depositato presso l'Ufficio di Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Tribunale corredato da una marca da bollo per l'importo di euro 27,00.

Il procedimento **non comporta spese ed oneri** a carico del ricorrente.

Non è necessario il patrocinio di un avvocato.

4) IL PROCEDIMENTO

Il Giudice Tutelare è l'organo giurisdizionale a cui è conferita la **competenza esclusiva** in tema di cura della persona priva in tutto o in parte di autonomia. È il solo competente per tutti i provvedimenti che si renderanno necessari durante il corso dell'amministrazione di sostegno, dall'apertura del procedimento alla gestione dello stesso.

Il Giudice Tutelare è tenuto a:

- esaminare il ricorso e avviare il procedimento

- accogliere o rifiutare il ricorso
- indicare, nel **decreto di nomina**, gli atti demandati all'amministratore e quelli lasciati all'attività congiunta di amministratore e beneficiario, sulla base di un'attenta valutazione delle autonomie personali e sociali, giungendo a definire un vero e proprio "abito su misura"
- verificare il corretto operato dell'amministratore di sostegno

Il Giudice Tutelare **deve sentire personalmente la persona nell'interesse della quale è promosso il ricorso** (v. art 407 c. 2 c.c.) e deve tener conto dei bisogni e delle richieste che esprime, compatibilmente con le sue esigenze di protezione. Nei casi in cui la persona beneficiaria dell'ADS sia impossibilitata a raggiungere il tribunale deve il ricorso deve contenere un **certificato del medico curante che attesti la non trasportabilità**; in questi casi è il Giudice che esce dal Tribunale per incontrarla al domicilio o presso la struttura di ricovero.

Il Giudice **deve sentire anche i soggetti** che ruotano intorno al beneficiario (art. 417 c.c.): coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado in linea retta e collaterale, affini entro il secondo grado e il Pubblico Ministero, se interviene nel procedimento.

Dispone inoltre gli **accertamenti** di natura medica e tutti gli altri accertamenti utili ai fini della sua decisione: ad esempio, può richiedere cartelle cliniche e relazioni degli operatori dei servizi, oppure nominare consulenti sia per gli aspetti patrimoniali (commercialisti, geometri, ecc.), sia per quelli di cura della persona (medici, psicologi, ecc.).

5) CHI PUÒ DIVENTARE AMMINISTRATORE

DI SOSTEGNO

La scelta dell'amministratore di sostegno deve in primo luogo **salvaguardare la cura e gli interessi del beneficiario** (art. 408 c.c.). Il Giudice preferisce, se possibile, **il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello, la sorella o un parente entro il quarto grado.**

L'amministratore di sostegno **può essere scelto dallo stesso beneficiario**, in previsione di un'eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale scelta deve essere tenuta nel giusto conto dal Giudice, pur non essendo vincolante, soprattutto in presenza di gravi motivi.

Anche il genitore può designare un futuro amministratore per il figlio, per mezzo di testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 411 c.c.).

Se non è possibile individuare un amministratore di sostegno tra le persone elencate (anche per casi particolari di conflitto fra queste e il beneficiario) o se il beneficiario o il genitore non hanno designato nessuno, il Giudice Tutelare **può chiamare all'incarico anche altri soggetti ritenuti idonei** dall'art. 408 del codice civile (come reintrodotta dalla legge n. 6/2004).

Si può trattare di:

- **soggetti estranei** al beneficiario che, per le proprie caratteristiche personali e/o della propria professione, sono in grado di svolgere adeguatamente l'incarico (es. sindaci, assessori, consiglieri comunali, avvocati, notai, commercialisti, psicologi, educatori, volontari, ecc.)
- uno dei soggetti di cui al Titolo II del Codice civile, ovvero Province, Comuni, ASL, Consorzi socio-assistenziali e altri **enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche** (art. 11 c.c.), oltre alle **persone giuridiche private** (società, associazioni e fondazioni). L'ente nominato svolgerà le funzioni di amministratore tramite il **legale rappresentante o un suo delegato**. Rispetto a quest'ultimo punto, esiste un **limite**: non possono ricoprire tale ruolo gli operatori dei servizi pubblici o privati che **hanno in cura o in carico il beneficiario**. Ad esempio, nel caso di un Consorzio socio

assistenziale, potrà essere nominato amministratore il Presidente e non l'assistente sociale che si occupa direttamente del beneficiario. A sua volta, il Presidente potrà delegare un altro assistente sociale del Consorzio.

6) LA NOMINA

Il Giudice Tutelare emette il **decreto di nomina entro 60 giorni** (termine non perentorio) dalla data di presentazione del ricorso (art. 405 c.c.). Tale decreto è **immediatamente esecutivo**.

Casi particolari

- se il beneficiario è **interdetto o inabilitato**, il decreto diventa esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione
- se necessario, il Giudice può procedere alla nomina di un amministratore **provvisorio**, per poi valutare in un secondo momento i necessari adeguamenti. In tale evenienza, è indispensabile segnalare l'urgenza della misura e gli specifici atti che l'amministratore è autorizzato a compiere. In tutti i casi in cui l'incarico è a tempo determinato, il Giudice può prorogarlo con decreto motivato pronunciato d'ufficio prima della scadenza del termine, allo scopo di evitare che il

beneficiario si trovi improvvisamente privo della tutela stabilita.

7) IL DECRETO DI NOMINA: COS'È E COSA CONTIENE

Il decreto di nomina indica dettagliatamente:

- le generalità del beneficiario e dell'amministratore di sostegno
- **cosa deve fare** l'amministratore (per tutti gli atti non espressamente indicati il beneficiario conserva la capacità di agire - art. 409 c.c.)
- la **durata** dell'incarico, che può essere a tempo determinato, ovvero limitato alla durata dell'impedimento del beneficiario, o a tempo indeterminato.
- i **limiti delle spese** che può fare l'amministratore utilizzando le somme a disposizione del beneficiario
- **dispone l'inventario del patrimonio** mobiliare immobiliare del beneficiario da redigersi, da parte del'ADS, entro 60 g dalla nomina
- la periodicità con cui l'amministratore deve riferire al Giudice sull'attività svolta (**entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dalla nomina**)

Il Giudice tutelare in qualsiasi momento può modificare o integrare d'ufficio il decreto di nomina.

8) CHE COSA DEVE FARE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tenere **sempre** in considerazione i bisogni e le aspirazioni del beneficiario: deve relazionarsi costantemente con lui e deve tempestivamente **informarlo circa gli atti da compiere** (art. 410 c.c.).

In caso di **dissenso**, deve rivolgersi al Giudice Tutelare per risolverlo, perché non può compiere atti che siano in contrasto con la volontà del beneficiario.

I suoi **compiti sono indicati in modo dettagliato dal Giudice**

Tutelare nel decreto di nomina e possono riguardare anche solo un atto.

In particolare, gli atti che possono essere indicati si dividono in:

- **Atti di assistenza necessaria:** Atti che l'amministratore deve compiere **insieme** al beneficiario.

- **Atti di rappresentanza esclusiva:** Atti che l'amministratore ha il potere di compiere **in nome e per conto** del beneficiario.

A loro volta, questi atti possono essere suddivisi in:

ATTI DI GESTIONE ORDINARIA

tutto ciò che serve normalmente alla vita quotidiana (vitto, spese per la vita quotidiana, vestiario, frequenza a strutture diurne o residenziali ecc.)

ATTI DI GESTIONE STRAORDINARIA

In genere sono atti di gestione straordinaria amministrazione quelli che possono alterare e modificare la struttura e la consistenza del patrimonio o che possono generare un rischio di alterazione dello stesso. Alcuni esempi:

- apertura di un mutuo
- trasferimento di bene
- stipula di contratti
- la riscossione di somme derivanti da capitali e il loro reimpiego
- acquisto di beni (es. camera da letto, rifacimento bagno attrezzandolo per disabili, abbattimento barriere architettoniche, vendita o acquisto di autoveicoli intestati al beneficiario ecc.)
- assunzione di obbligazioni
- consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni
- accettazione o rinunzie di eredità e donazioni

- vendita di beni immobili e mobili
- stipula di compromessi e transazioni o accettazione concordati
- rappresentanza in giudizio

Tali atti sono soggetti ad **autorizzazione preventiva** attraverso la presentazione, da parte dell'ADS, di istanza al Giudice Tutelare.

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o in eccesso di potere sono annullabili.

Tutte le istanze presentate al G.T. successivamente all'apertura del procedimento sono esenti da marca da bollo.(Circolare del Ministero della Giustizia del 12 maggio 2014)

RENDICONTO ANNUO

L'Amministratore di Sostegno deve presentare un rendiconto della propria gestione e riferire al GT sull'attività svolta tramite una relazione sulle condizioni di salute del beneficiario(se variata rispetto all'anno precedente). La periodicità della relazione e del rendiconto è stabilita dal Giudice nel decreto di nomina; di regola è annuale.

Il **rendiconto** deve rappresentare la situazione patrimoniale del beneficiario, riepilogando le entrate e le uscite, vanno allegati i documenti relativi alle entrate e i giustificativi delle spese, nonché gli estratti conto bancari intestati o cointestati con il beneficiario.

9) TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La durata dell'incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:

1. temporaneo, con il cessare della causa per la quale era stato richiesto.
2. indeterminato.

L'amministratore se persona terza estranea al nucleo familiare, non è tenuto a svolgere il suo incarico oltre 10 anni.

Diversamente se si tratta di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente l'incarico, salvo gravi motivi è a tempo indeterminato.

È possibile, inoltre, che il Giudice debba dichiarare la **cessazione** dell'amministrazione di sostegno perché sono venuti meno i presupposti, ovvero quando il beneficiario abbia riacquisito le sue autonomie e non ne abbia più bisogno

Nel caso in cui l'amministratore compia **scelte dannose** per il beneficiario o **negligenze** nel perseguire i suoi interessi, lo stesso beneficiario, il Pubblico Ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 del c.c. possono ricorrere al Giudice Tutelare, che può intervenire per sostituirlo, se lo ritiene opportuno.

L'attività dell'amministratore di sostegno è svolta a titolo personale, spontaneo e **gratuito**. Tuttavia il Giudice Tutelare può assegnargli

“un’equa indennità”, se giustificata dalla complessità della situazione da amministrare e dall’entità del patrimonio del beneficiario, che si aggiunge al rimborso delle eventuali spese sostenute nello svolgimento dei suoi compiti (art. 379 c.c.). Si considera, quindi, l’impegno richiesto all’amministratore per occuparsi del beneficiario e il fatto che questo può distoglierlo dalla sua attività consueta.

10) LE TAPPE DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN SINTESI

1. Ricorso

Richiesta di apertura del procedimento da rivolgere al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo ove il beneficiario ha la residenza o il domicilio

2. Procedimento/Udienza

Il Giudice Tutelare provvede a tutti gli accertamenti necessari alla sua decisione, fra cui sentire il beneficiario e le persone appartenenti alla sua rete di relazioni .

3. Individuazione dell’amministratore di sostegno

Il Giudice Tutelare sceglie l’amministratore di sostegno, considerando le eventuali designazioni da parte del beneficiario o di

un genitore. Se non è possibile individuarlo fra i parenti entro il quarto grado e gli altri soggetti di cui all'art. 417c.c., il Giudice può attingere ad un eventuale elenco provinciale degli amministratori di sostegno.


4. Decreto di nomina

Il Giudice Tutelare nomina l'amministratore di sostegno e indica nel decreto gli atti che gli competono.

5. Rendiconto

L'amministratore di sostegno è tenuto a produrre una relazione annuale circa il suo operato e le condizioni sociali, di salute ed economiche del beneficiari

ASL di Cremona UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA (UPG)**Vicolo Maurino, 12 Cremona****Tel. 0372 497833-0372 497826****Fax 0372/497851**


 **Orari Ufficio:** Lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalle 9,00-12,30 dalle 14,00 alle 16,00 o su appuntamento

e.mail: protezionegiuridica@aslcremona.it**DISTRETTO DI CREMA****Via Gramsci, 13**

Tel. 0373 899353

Fax 0373 899342

e. mail: protezionegiuridica..crema@aslcremona.it


 **Orari Ufficio:** si riceve su appuntamento

UO CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO DI CASALMAGGIORE**Via Azzo Porzio, 73**

Tel. 0375 284172

Fax 0375 284171

e. mail: protezionegiuridica.casal@aslcremona.it

 **Orari Ufficio:** si riceve su appuntamento

U.R.P TRIBUNALE DI CREMONA**Via dei Tribunali, 13 Cremona**

Tel. 0372 548561

ANFFAS CREMONA ONLUS**capofila della rete Ads locale "Per una nuova cultura dei diritti"**

Tel. 0372 /26612

[e.mail :segreteria@paolomorbianffas.it](mailto:segreteria@paolomorbianffas.it)